

ARDEA FERRERO

Borgo San Lorenzo (Firenze)
20 agosto 1917

Roma, 19 agosto 1982

Roma, 1940

Docente



1976



1979

1975



1978



1980

1982

FACOLTÀ ARCHITETTURA DI ROMA

ISTITUTO DI URBANISTICA

Direttore: Prof. LUIGI PICCINATO

CATTEDRA DI MATERIE GIURIDICHE

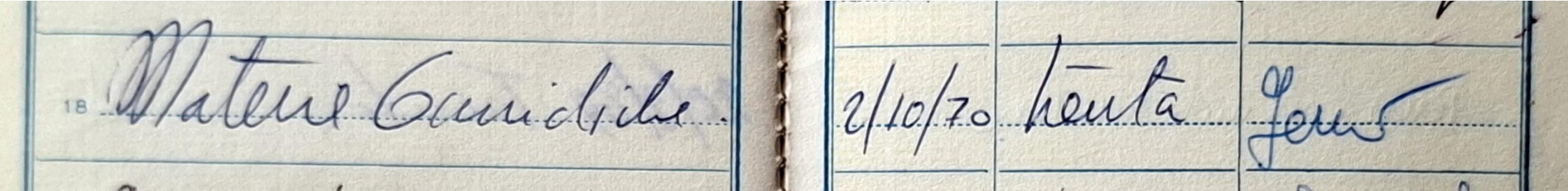
Prof. Dr. Arch. **ANDREA FERRERO**

ARDEA

APPUNTI ESPLICATIVI

a cura dell'Arch. PIERO RANUCCI

1969



**RASSEGNA
TECNICA**

PERIODICO MENSILE DELL' ASSOCIAZIONE
NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI ITALIANI
A. N. I. A. I. SODALIZIO DI NAPOLI

Anno XIII - N. 2 - Febbraio 1959

Via Medina, 5 - NAPOLI (618) - Tel. 320.414

VIBRATORI - INTONACATRICI

Vibratori ad ago ad immersione portatili e con flessibile 12.000 VIBRAZIONI al minuto - protetti efficacemente.

Vibracasserri, Piatti a Rigone vibrante per il rapido getto di seleni vibrati.

Blocchiore a vitro compressione.

Betoniere o timbaco con caricamento a ship semiautomatico.

Vibrovaigli per via malta e posati colla.

Intonacatrici elettropneumatiche.

REGOLI per CALCOLO del CEMENTO ARMATO

Funzione semplice - Presso flessione - Trazione flessione - Travi rettilinee - Solerti - Travi a T - Pilastri.

STRUMENTI COLLAUDI:

Estensimetri multistadi.

Fleximetri contestuali per l'azionamento a pressione diretta o con filo.

FERRERO

SAVONA C. P. 58 - TEL. 20903
24505 - 24547

Urbanistica ed Urbanesimo

Dott.sa Arch. ARDEA FERRERO

Il 18 febbraio c. a. la Dott. Arch. Ardea Ferrero — del Ministero dei LL.PP. — Sezione Urbanistica — invitata dal Centro Studi di pianificazione urbana e rurale della Facoltà d'Ingegneria dell'Università di Napoli. — diretto dal Prof. Ing. Corrado Begniot — ha svolto, nell'Aula Magna della Facoltà stessa, una dotta conferenza, dal titolo di cui sopra, e che, per la sua importanza, si riporta integralmente come appresso.

La conferenza, di grande attualità, ha suscitato vivo interesse e calorosi applausi da parte dell'affollato ed eletto pubblico intervenuto. Essa è stata integrata da un proficuo dibattito al quale, tra gli altri, hanno partecipato, con larga dottrina, i Proff. Arch. Roberto Pini e Dott. Giulio A. d'Avoli della Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli.

* * *

Costituzione e urbanistica

L'art. 16 della Costituzione dà diritto al cittadino italiano di « trasferirsi e risiedere in qualsiasi località ».

Restrizioni di « andare o stare » sul territorio nazionale non potevano che significare limitazioni di libertà e la Costituzione fu redatta con idee chiare su questo argomento fondamentale.

Le idee erano assai meno chiare nel campo dell'urbanistica: l'art. 117 elenca infatti l'urbanistica tra i compiti della Regione: su quest'ultima le idee erano, e sono tuttora, decisamente confuse. L'eventuale contraddizione dei due articoli non poteva assolutamente essere concepita e tanto meno la portata delle conseguenze future.

D'altra parte, se come urbanisti si valuta negativamente la specifica impreparazione, come cittadino di uno stato democratico non si può ammettere altra soluzione: la scelta della propria residenza è libera, nessuna misura di polizia può limitare l'uso di questa facoltà.

Le Amministrazioni comunali di alcune grandi città che negano l'iscrizione anagrafica ad individui privi di mezzi di sussistenza, si basano su leggi divenute ormai incostituzionali.

Si pone ora l'interrogativo: come conciliare la libertà sancita dalla costituzione con le teorie urbanistiche ormai accettate e convalidate dalla

esperienza, secondo cui l'accrescimento degli aggregati urbani deve essere dimensionato e pianificato?

Questa libertà contiene in sé la minaccia di rendere inapplicabili le teorie di rendere inutile qualsiasi tipo di previsione e, ciò che più conta, di creare condizioni di affollamento nelle città, tali da invalidare ogni possibile impostazione sociale dei problemi urbani.

Contiene, infine, la minaccia dello spopolamento e depauperamento delle zone agricole, della inflazione di mano d'opera non qualificata nelle zone a maggior livello economico, e della ulteriore depressione delle zone già economicamente depresse.

Un quadro così pessimista non vuol certo significare che gli urbanisti sono nemici della libertà in genere e della libera scelta della residenza in particolare; respingendo una simile accusa, insieme a quella generica e superficiale che gli urbanisti, in quanto pianificatori, sono propensi alla imposizione coercitiva di programmi, il più delle volte invischiati anche se ottimi, rimane da chiarire quale sia la posizione della categoria culturale in confronto, non in antitesi, a quella dei politici.

A questi ultimi spetta tutelare tutti i diritti costituzionali: agli urbanisti compete di suggerire alcuni modi, così come dai medici si hanno determinate indicazioni atte a tutelare la salute pubblica.

Le limitazioni di libertà imposte in nome della salute pubblica non sono mai confuse con tentativi alla libertà (lo stesso art. 16 ne dà atto per quanto riguarda il soggiorno), ma all'urbanistica non hanno imparato a chiedere consiglio né la società né i suoi più qualificati rappresentanti.

Ancora ci si richiama alla costituzione: essa ha sancito l'esistenza dell'urbanistica e se dubbia è l'attribuzione delle competenze, questa sanzione deve sostenere i cultori della materia e confortarli ad assumere la posizione di coadiutori e consultori come dovere civico.

L'apporto della cultura

Se si confrontano gli ordini del giorno finali di sei congressi e cinque convegni dell'INU (un-

18 ...

1959